



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i bilanci

2009/0089(COD)

3.6.2010

PROGETTO DI PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia
(COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD))

Relatrice per parere: Jutta Haug

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il 24 giugno 2009 la Commissione ha adottato un pacchetto di proposte legislative al fine di istituire un'agenzia responsabile della gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione (IT) su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia.

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il pacchetto legislativo iniziale (proposte di regolamento e una decisione del Consiglio) ha dovuto essere fuso in un'unica proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il compito essenziale dell'agenzia consisterà nell'assicurare la gestione operativa del SIS II, del VIS e di EURODAC, in modo che i sistemi funzionino 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e sia quindi possibile uno scambio di dati continuo e ininterrotto, senza responsabilità per quanto riguarda l'immissione dei dati nei sistemi.

Sebbene sostenga gli obiettivi politici perseguiti con la creazione dell'Agenzia, la relatrice deve tuttavia sollevare alcuni interrogativi sotto il profilo del bilancio, tenendo presente che i punti relativi al mandato e ai compiti dell'Agenzia o anche all'opportunità della sua creazione rientrano nella sfera di competenza della commissione responsabile.

Bilancio

Per il finanziamento dell'agenzia a titolo del bilancio dell'UE verranno create due nuove linee al capitolo 18 02. Si prevede che il costo totale fino alla fine del quadro finanziario ammonterà a 113 milioni euro, ripartiti come segue:

	Milioni di euro,				
	2010	2011	2012	2013	Totale
Costo finanziario totale	1.500	15.500	55.700	40.300	113.000

Come indicato nella scheda finanziaria legislativa, tali stanziamenti proverranno dalle linee di bilancio attualmente destinate ai sistemi informatici contemplati: 18 02 04 "Sistema d'informazione Schengen (SIS II)", 18 02 05 "Sistema d'informazione visti (VIS)" e 18 03 11 "EURODAC". La proposta è quindi compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

Per il periodo 2010-2013, secondo gli ultimi dati della programmazione finanziaria, a queste linee di bilancio sono destinate le seguenti dotazioni:

	Milioni di euro,				
	2010	2011	2012	2013	Totale
VIS, SIS II, Eurodac FP	58.000	112.000	109.000	122.000	401.000

Poiché gli stanziamenti rimanenti (circa 288 milioni di euro) iscritti nelle linee di bilancio per il VIS, SIS II e Eurodac hanno continuato ad essere necessari nonostante la creazione dell'Agenzia, la relatrice desidera esprimere la sua sorpresa per il fatto che l'importo complessivo ritenuto necessario, compreso quello per la creazione di un'agenzia, corrisponda perfettamente agli importi inizialmente previsti nella programmazione finanziaria (senza risparmi né spese aggiuntive).

La relatrice desidera inoltre sottolineare che la creazione di agenzie decentrate equivale a un modo di utilizzare fondi operativi per coprire costi amministrativi. Si dovrebbe affrontare la questione del finanziamento di una parte delle spese delle agenzie a titolo della rubrica 5. Il ristretto margine disponibile nella rubrica 3A depona a favore di tale soluzione in quanto potrebbe non essere possibile finanziare altre priorità del Parlamento europeo. La relatrice auspica che il gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie di regolazione possa approfondire la discussione in materia.

Personale

Una volta pienamente funzionante, l'agenzia dovrebbe impiegare 120 dipendenti, da assumere gradualmente dall'inizio del 2011 in poi.

Anche se i compiti dell'Agenzia saranno trasferiti dalla Commissione, non è previsto alcun trasferimento di posti dalla Commissione all'Agenzia:

- per Eurodac, 4 funzionari e agenti temporanei e 1 agente esterno attualmente a Bruxelles saranno "liberati" e riassegnati ad altre priorità della Commissione;
- e circa 20 funzionari e 25 agenti esterni (agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati), assegnati allo sviluppo e alla preparazione delle operazioni SIS II e VIS, saranno riassegnati secondo le procedure di gestione e la strategia annuale della Commissione.

La relatrice deplora pertanto che l'esternalizzazione dei compiti ad un'agenzia venga utilizzata per liberare alcuni posti che saranno assegnati ad altre priorità. Come riconosciuto dalla Commissione, solamente mediante l'esternalizzazione di attività essa riuscirà a mantenere il suo impegno a non richiedere personale supplementare.

Valutazione d'impatto

La relatrice ritiene che la valutazione d'impatto fornita dalla Commissione presenti alcune gravi lacune in termini di informazione corretta e completa dell'autorità legislativa.

In particolare, essa non affronta esplicitamente il motivo per cui è stato necessario affidare a un'agenzia un compito tecnico che fino ad ora è rientrato tra le competenze della Commissione.

Inoltre, la valutazione dell'impatto è stata effettuata nel 2007 e, nonostante i miglioramenti qualitativi rispetto a quelli effettuati per precedenti agenzie, appare superata/insufficiente per diversi motivi:

- non sono state considerate tutte le attuali opzioni possibili;
- non viene fatta menzione delle modalità per affrontare meglio le difficoltà incontrate dalla Commissione né della modalità di coordinamento dei suoi compiti con la Commissione, in particolare data la difficile transizione al SIS II;
- i parlamenti nazionali hanno sollevato alcune preoccupazioni aggiuntive che non sono state affrontate, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati e il mancato collegamento tra la responsabilità proposta e la mancanza di accesso ai dati;

- l'impatto di bilancio complessivo della creazione di tale agenzia non è chiaramente presentato nella valutazione d'impatto, sia per quanto riguarda il bilancio della Commissione sia, eventualmente, per i bilanci nazionali.

Non è la prima volta che la Commissione presenta una valutazione d'impatto o un'analisi costi-benefici (ACB) priva di coerenza. La relatrice ritiene che il Parlamento europeo debba esaminare la possibilità che in futuro la Commissione invii la propria valutazione d'impatto/analisi costi-benefici concernente la creazione di una nuova agenzia alla Corte dei conti, affinché quest'ultima possa formulare un parere sulla coerenza delle valutazioni d'impatto onde evitare questo tipo di situazione.

Modifiche

Le modifiche proposte riguardano i seguenti aspetti della proposta:

- riferimento alla serie completa di basi giuridiche (emm. 1 e 3);
- tutela delle prerogative del PE nelle procedure di bilancio e di scarico, e controllo parlamentare (emm. 2, 11, 19 e 20);
- compiti della Corte dei conti (emm. 2 e 22);
- obblighi degli Stati membri ospitanti (emm. 4 e 14);
- attuazione del metodo ABB-ABM (bilancio e gestione per attività) al fine di migliorare il monitoraggio delle attività e il bilancio dell'agenzia (emm. 5, 9, 10, 16, 17 e 20);
- effettive attività di gestione e di controllo da parte del consiglio d'amministrazione e competenze adeguate dei suoi membri (emm. 6 e 7);
- seguito dato alle relazioni di audit (em. 8);
- durata del mandato del direttore (em. 12);
- dimensioni ragionevoli dei comitati consultivi (em. 13);
- esito delle valutazioni dell'agenzia e informazione del PE (emm. 15 e 21);
- adeguamento alla terminologia di bilancio del trattato di Lisbona (emm. 18 e 19);
- fase di avvio dell'Agenzia e sostegno della Commissione (emm. 23 e 24).

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Visti 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

***visto il regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno
2002, che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio
generale delle Comunità europee
(regolamento finanziario)1, in particolare***

l'articolo 185,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 47,

1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

2 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Il regolamento finanziario (articolo 185) e l'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (articolo 47) devono essere indicati come base giuridica per l'istituzione di una nuova agenzia dell'UE.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per garantirne la piena autonomia e indipendenza è opportuno che l'agenzia disponga di un bilancio autonomo alimentato dal bilancio generale dell'Unione europea. La procedura di bilancio *dell'Unione dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea.* La revisione contabile *dovrebbe* essere *effettuata* dalla Corte dei conti.

Emendamento

(12) Per garantirne la piena autonomia e indipendenza è opportuno che l'agenzia disponga di un bilancio autonomo alimentato dal bilancio generale dell'Unione europea. ***Il finanziamento dell'Agenzia è oggetto di un accordo da parte dell'autorità di bilancio, ai sensi del punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006. Occorre che si applichino la procedura di bilancio e di scarico dell'Unione. La revisione contabile e il controllo della legalità e della regolarità delle operazioni sottostanti dovrebbero essere effettuate*** dalla Corte dei conti.

Or. en

Motivazione

È opportuno che nel considerando venga menzionata la necessità di un accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio in merito al finanziamento dell'Ufficio, come previsto dall'AII. I

considerando dovrebbero anche fare riferimento alla procedura di discarico e rispecchiare il fatto che l'ultimo discarico non si applica solo alle attività finanziate dall'UE. Inoltre, come di prassi per altre agenzie dell'UE, l'Agenzia dovrebbe essere oggetto di un controllo della legalità e della regolarità delle operazioni sottostanti ai conti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

È istituita un'agenzia europea (di seguito "l'Agenzia") per la gestione operativa del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d'informazione visti (VIS) e di EURODAC e per lo sviluppo e la gestione di sistemi di tecnologia dell'informazione (di seguito "IT") su larga scala, in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento

È istituita un'agenzia europea (di seguito "l'Agenzia") per la gestione operativa del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d'informazione visti (VIS) e di EURODAC e per lo sviluppo e la gestione di sistemi di tecnologia dell'informazione (di seguito "IT") su larga scala, in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea **e ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario.**

Or. en

Motivazione

Nell'articolo concernente la definizione e lo status giuridici dell'Agenzia occorre fare riferimento alla disposizione del regolamento finanziario relativa alla creazione delle agenzie decentralizzate, in base alla quale l'Agenzia deve essere istituita.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Agenzia ha sede a [...].

Emendamento

4. L'Agenzia ha sede a [...]. **Lo Stato membro ospitante garantisce che l'Agenzia benefici di condizioni interessanti per quanto riguarda il suo insediamento e le norme applicabili al personale e ai membri degli organi decisionali dell'Agenzia, da definire in un**

accordo sulla sede.

Or. en

Motivazione

L'offerta di tali condizioni interessanti non dovrebbe soltanto dipendere dalla buona volontà dello Stato membro ospitante.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

(j) entro il 31 marzo di ogni anno adotta la relazione generale di attività dell'Agenzia per l'anno precedente e entro il 15 giugno la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti, curandone la pubblicazione;

Emendamento

(j) entro il 31 marzo di ogni anno adotta la relazione generale di attività dell'Agenzia per l'anno precedente, ***comparando, in particolare, i risultati ottenuti con gli obiettivi del programma di lavoro annuale***, e entro il 15 giugno la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti, curandone la pubblicazione;

Or. en

Motivazione

In linea con i principi di gestione per attività e di bilancio per attività (ABM-ABB), la relazione annuale di attività dell'Agenzia deve vertere sugli obiettivi stabiliti nel programma di lavoro per consentire un sano monitoraggio dei risultati dell'agenzia.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(m bis) controlla e dà un seguito adeguato alle conclusioni e raccomandazioni contenute nelle varie relazioni di audit e valutazioni, sia interne che esterne;

Motivazione

Al fine di migliorare la titolarità e il seguito dato per quanto riguarda i risultati dell'audit e delle valutazioni, il consiglio d'amministrazione, da cui il direttore dipende, dovrebbe essere esplicitamente responsabile del loro monitoraggio.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza e perizia appropriate e di alto livello nell'ambito di sistemi IT su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia.

Emendamento

3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza e perizia appropriate e di alto livello nell'ambito di sistemi IT su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia. ***Essi possiedono altresì le competenze amministrative e gestionali necessarie per assolvere i compiti di cui all'articolo 9.***

Motivazione

Le competenze dei membri del consiglio di amministrazione dovrebbero essere in linea con le funzioni loro assegnate.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione

(d) definisce ed attua un sistema efficace di valutazione e controllo periodico dei sistemi IT, comprese le statistiche, e dell'Agenzia;

Emendamento

(d) definisce ed attua un sistema efficace di valutazione, ***di audit e di*** controllo periodico dei sistemi IT, comprese le statistiche, e dell'Agenzia, ***anche in termini di realizzazione efficace e efficiente degli obiettivi dell'Agenzia;***

Motivazione

In linea con il precedente emendamento 6 al paragrafo 1, lettera m bis, dovrà essere attuato un sistema di controllo e di seguito dei risultati degli audit, non solo per quanto riguarda gli aspetti finanziari e di conformità, ma anche per il controllo delle prestazioni.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

(a) programma di lavoro annuale dell’Agenzia e relativa relazione annuale di attività, previa consultazione dei gruppi consultivi;

Emendamento

(a) programma di lavoro annuale dell’Agenzia e relativa relazione annuale di attività, **con l’indicazione delle risorse assegnate a ciascuna attività**, previa consultazione dei gruppi consultivi;

Or. en

Motivazione

In linea con i principi di gestione per attività e di bilancio per attività (ABM-ABB), il programma di lavoro dell’Agenzia e la relazione annuale di attività dovrebbero fornire informazioni sulle risorse assegnate alle attività necessarie per realizzare gli obiettivi dell’Agenzia.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione

(c) bilancio per l’esercizio successivo;

Emendamento

(c) bilancio per l’esercizio successivo, **stabilito secondo il principio del bilancio per attività**;

Or. en

Motivazione

In linea con i principi di gestione per attività e di bilancio per attività (ABM-ABB), il bilancio dell’Agenzia dovrebbe esplicitamente basarsi sugli obiettivi e le attività di quest’ultima, creando un collegamento tra i compiti, gli obiettivi, le attività e le risorse dell’Agenzia.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei loro membri.

Emendamento

2. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei loro membri. ***Prima della nomina saranno esaminati i loro eventuali pareri.***

Or. en

Motivazione

Gli eventuali pareri del Parlamento sul candidato selezionato saranno presi in considerazione prima della nomina di quest'ultimo.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il consiglio d'amministrazione, su proposta della Commissione, tenuto conto della relazione di valutazione e solo quando i compiti e le necessità dell'Ufficio lo giustificano, può prorogare una volta il mandato del direttore esecutivo per un massimo di tre anni.

Emendamento

4. Il consiglio d'amministrazione, su proposta della Commissione, tenuto conto della relazione di valutazione e solo quando i compiti e le necessità dell'Ufficio lo giustificano, può prorogare una volta il mandato del direttore esecutivo per un massimo di tre anni. ***Il direttore esecutivo rimane in carica per un periodo non superiore a otto anni.***

Or. en

Motivazione

Poiché si tratta di un posto sensibile, il direttore esecutivo non dovrebbe rimanere in carica per più di otto anni, neanche mediante una candidatura esterna per lo stesso posto, dopo la proroga del suo mandato.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascuno Stato membro e ciascun paese associato all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC nominano, insieme alla Commissione, un membro **per ciascun** gruppo consultivo con un mandato di tre anni, rinnovabile.

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro e ciascun paese associato all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC nominano, insieme alla Commissione, un membro **di uno dei tre gruppi consultivi** con un mandato di tre anni rinnovabile **a rotazione**;

Or. en

Motivazione

Per evitare una struttura amministrativa in cui il numero dei membri dei vari organi sia pari a quello dei membri del personale dell'Agenzia, il numero dei membri dei comitati consultivi non dovrebbe essere superiore a 1/3 del numero degli Stati membri. Questo metodo di rappresentazione è compatibile con la natura consultiva di tali comitati ed è controbilanciato dalla rappresentazione di tutti gli Stati membri in seno al consiglio di amministrazione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 19

Testo della Commissione

Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro che ne ospita la sede e alle strutture da questo messe a disposizione, e le norme specifiche applicabili in tale Stato al direttore esecutivo dell'Ufficio, ai membri del consiglio d'amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai familiari, sono fissate in un accordo concluso, previa approvazione del consiglio d'amministrazione, fra l'Agenzia e lo Stato membro che ne ospita la sede. Tale Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento

Emendamento

Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro che ne ospita la sede e alle strutture da questo messe a disposizione, e le norme specifiche **volte a garantire l'attrattiva dell'Agenzia per il personale**, applicabili in tale Stato al direttore esecutivo dell'Ufficio, ai membri del consiglio d'amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai familiari, sono fissate in un accordo concluso, previa approvazione del consiglio d'amministrazione, fra l'Agenzia e lo Stato membro che ne ospita la sede. Tale Stato membro garantisce le

dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e sistemi di trasporto adeguati.

migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e sistemi di trasporto adeguati.

Or. en

Motivazione

La finalità di tali disposizioni deve essere esplicitamente indicata.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La valutazione esamina l'utilità, la pertinenza e l'efficacia dell'Agenzia e i suoi metodi di lavoro. Essa tiene conto dei pareri delle parti interessate, a livello europeo e nazionale.

Emendamento

2. La valutazione esamina l'utilità, la pertinenza e l'efficacia dell'Agenzia e i suoi metodi di lavoro. Essa tiene conto dei pareri delle parti interessate, a livello europeo e nazionale. ***In particolare, essa vaglia l'eventuale necessità di modificare o estendere i compiti dell'Agenzia o di porre termine alle sue attività qualora il suo ruolo fosse divenuto superfluo.***

Or. en

Motivazione

Va menzionato che le valutazioni regolari possono inoltre comportare il riesame dei compiti dell'Agenzia o, se del caso, della sua esistenza.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le spese dell'Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di esercizio e le spese attinenti a contratti o

Emendamento

2. Le spese dell'Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di esercizio e le spese attinenti a contratti o

convenzioni stipulati dall’Agenzia. Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo, che comprende una tabella dell’organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

convenzioni stipulati dall’Agenzia. Ogni anno il direttore esecutivo prepara, **sulla base delle attività svolte dall’Agenzia**, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo, che comprende una tabella dell’organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

Or. en

Motivazione

In linea con i principi di gestione per attività e di bilancio per attività (ABM-ABB), il bilancio dell’Agenzia dovrebbe esplicitamente basarsi sugli obiettivi e le attività di quest’ultima, creando un collegamento tra i compiti, gli obiettivi, le attività e le risorse dell’Agenzia.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il suo progetto di programma di lavoro;

Emendamento

(a) il suo progetto di programma di lavoro, **unitamente alle stime delle risorse umane e finanziarie associate a ciascuna attività programmata;**

Or. en

Motivazione

In linea con i principi di gestione per attività e di bilancio per attività (ABM-ABB), il programma di lavoro dell’Agenzia dovrebbe fornire informazioni sulle risorse assegnate alle attività necessarie per realizzare gli obiettivi dell’Agenzia.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito “autorità di bilancio”) lo stato di

Emendamento

7. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito “autorità di bilancio”) lo stato di

previsione con il progetto *preliminare* di bilancio generale dell'Unione europea.

previsione con il progetto di bilancio generale dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Applicazione della nomenclatura del trattato di Lisbona.

Emendamento 19

**Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 8**

Testo della Commissione

8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto *preliminare* di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere nel bilancio generale, e trasmette il tutto all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento

8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere nel bilancio generale, e trasmette il tutto all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ***unitamente ad una descrizione e una giustificazione delle eventuali discrepanze tra lo stato di previsione dell'Agenzia e il contributo a carico del bilancio generale.***

Or. en

Motivazione

La prima parte dell'emendamento si riferisce all'applicazione della nomenclatura del trattato di Lisbona. La seconda parte mira a fornire all'autorità di bilancio adeguate informazioni qualora le stime dell'Agenzia vengano modificate dalla Commissione.

Emendamento 20

**Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 10**

Testo della Commissione

10. Il consiglio di amministrazione adotta il

PA\818918IT.doc

Emendamento

10. Il consiglio di amministrazione adotta il

PE442.912v01-00

15/18

bilancio dell' Agenzia, che diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

bilancio dell' Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti *del bilancio e del programma di lavoro annuale.*

Or. en

Motivazione

In caso di significativi tagli di bilancio da parte della Commissione, all' Agenzia non dovrebbe essere chiesto di svolgere gli stessi compiti e le stesse attività con risorse ridotte.

Emendamento 21

**Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all' autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

Emendamento

Non concerne la versione italiana.

Or. en

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 22

**Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Corte dei conti europea controlla i conti dell' Agenzia nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Essa fornisce altresì, ove disponibili, le eventuali risultanze riguardo alla performance dell' Agenzia nella realizzazione efficiente ed efficace dei

suoi obiettivi.

Or. en

Motivazione

Le informazioni sulle prestazioni delle agenzie spesso mancano quando il Parlamento deve valutare il conseguimento dei loro obiettivi. Sebbene non si possa chiedere che la Corte dei conti, con le sue risorse attuali, verifichi le prestazioni di ciascuna agenzia, le informazioni disponibili riguardo alle prestazioni dovrebbero essere trasmesse all'autorità di scarico.

Emendamento 23

**Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione alle condizioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento, la Commissione **può distaccare** ad interim un numero limitato di suoi funzionari, compreso uno che svolga le funzioni di direttore esecutivo.

Emendamento

2. A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione alle condizioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento, la Commissione **distacca** ad interim un numero limitato di suoi funzionari, compreso uno che svolga le funzioni di direttore esecutivo.

Or. en

Motivazione

Prima che l'Agenzia abbia acquistato la propria autonomia, l'assistenza della Commissione al momento dell'avvio dell'Agenzia non dovrebbe essere ipotetica.

Emendamento 24

**Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. L'Agenzia assume i compiti di cui agli articoli da 2 a 6 a partire dal 1° gennaio 2012.

Emendamento

2. L'Agenzia assume i compiti di cui agli articoli da 2 a 6 a partire dal 1° gennaio 2012, **a condizione che gli Stati membri siano giunti ad un accordo in merito all'ubicazione della sua sede con un**

anticipo sufficiente per consentire che la sua infrastruttura di base e le sue procedure divengano operative in tale sede.

Or. en

Motivazione

Con questa aggiunta si intende evitare situazioni – simili a quelle createsi nel caso dell'EMSA – in cui un'agenzia viene provvisoriamente istituita in una sede diversa da quella definitiva e deve successivamente sostenere considerevoli costi aggiuntivi per il trasferimento.